

Si riprende la discussione sul disegno di legge:
Stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Ho già avvertito però che l'onorevole Turati ha proposto la soppressione di due commi dell'articolo 21.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che l'onorevole Barzilai abbia svolto quell'emendamento.

L'articolo 21 riguarda i casi nei quali si applica la censura, che non è se non una dichiarazione di biasimo.

Questa pena, che è la più mite, secondo l'articolo 21, sarebbe applicata in parecchi casi, di due dei quali l'onorevole Barzilai propone la soppressione. In primo luogo in quello per irregolare condotta. Ora le parole: irregolare condotta, mi pare che siano così chiare che non dovrebbero dar luogo a contestazioni.

Io capirei che si facessero obiezioni se si trattasse di una pena molto grave, ma qui si tratta della censura, cioè del richiamo all'impiegato perchè serbi una condotta migliore.

Io credo che la paterna ammonizione all'impiegato che tiene una condotta irregolare, sia nel suo interesse, più che a suo danno.

E vengo alla seconda parte. Dice la lettera F, che si può applicare la censura per essersi procurate raccomandazioni da persone, che non siano i superiori da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori. Dunque ella dice: allora il superiore può raccomandare?

È fra i doveri del superiore quello di trasmettere la domanda dell'impiegato, ma se lo impiegato fa una domanda indiscreta, chiede cosa illegittima al superiore immediato, egli non commette un atto di insubordinazione, ne v'è ragione di punirlo, perchè basterà che il superiore gli dica: la vostra è una domanda balorda, e pertanto io non la trasmetto al Ministero.

Oppure si tratta di una domanda che in realtà è eccessiva, ma non ad un grado tale da giustificare la repulsa assoluta, ed allora il superiore la manda all'ufficio superiore perchè giudichi. Ma non v'è in ciò alcuna ragione di punire l'impiegato, il quale non viene meno in qualsiasi modo ai doveri della subordinazione.

Ma quando l'impiegato, per ottenere un ingiustificato favore, il che vuol dire una ingiustizia a danno dei suoi colleghi (perchè fare un ingiustificato favore ad un impiegato, che cosa è? È dare a lui una cosa che non gli spetta, e che invece spetterebbe ad un altro), si rivolge a persone estranee, e cerca di influire sull'amministrazione, non v'è niente di male che il superiore lo chiami, e gli dica: D'ora innanzi quando volete chieder qualche cosa, rivolgetevi ai vostri superiori e non cercate di far pressione sul Governo per ottenere cose, che sono assolutamente inique.

Per queste ragioni non credo che l'ammonizione sia una pena troppo severa, e quindi pregherei la Camera di approvare i due capoversi dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barzilai e Turati insistono nella loro proposta di soppressione?

BARZILAI. Sì.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito la soppressione della lettera e di questo articolo, non accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Pongo a partito la soppressione della lettera f di questo articolo, non accettata dal Governo.

(Non è approvata).

Metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno a un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.